

AULA 'S'  
8265109



ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

IRAP

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Fernando LUPI Presidente
- Dott. Vittorio ZANICHELLI Consigliere
- Dott. Aurelio CAPPABIANCA Consigliere
- Dott. Camilla DI IASI Consigliere
- Dott. Biagio VIRGILIO Rel. Consigliere

R.G.N. 24719/07

Cron. 8265

ha pronunciato la seguente:

Rep.

**ORDINANZA**

ud. 11/3/2009

sul ricorso proposto da:

c.c.

**AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore *pro tempore*,  
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

**contro**

\_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in Roma, via  
\_\_\_\_\_ presso l'avv. \_\_\_\_\_ che lo rappresenta e  
difende giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia  
n. 62/45/07, depositata il 9 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 marzo  
2009 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l'avv. \_\_\_\_\_ per il controricorrente;



Handwritten signature



udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. \_\_\_\_\_, il quale ha dichiarato di concludere in senso conforme alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.

**La Corte,**

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

<< 1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 62/45/07, depositata il 9 maggio 2007, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stato riconosciuto a \_\_\_\_\_ medico, il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2001/2004.

*Il contribuente resiste con controricorso.*

2. Va premesso che le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente appaiono chiaramente infondate: la prima, relativa alla notificazione dell'atto, in quanto questa è stata correttamente effettuata presso i procuratori domiciliatari costituiti in grado di appello (a prescindere dal fatto che, in ogni caso, la notifica eseguita alla parte personalmente è semmai affetta da nullità, sanata con la notifica del controricorso: ex plurimis, da ult., Cass. n. 1156 del 2008); la seconda, attinente alla autosufficienza del ricorso, poiché l'atto contiene gli elementi idonei alla individuazione del thema decidendum.

Ciò posto, il ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione della normativa istitutiva dell'IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, nella parte in cui il giudice a quo ha riconosciuto il diritto al rimborso anche per le annualità nelle quali era stata accertato dallo stesso giudice che il contribuente si era avvalso di lavoro altrui in modo non occasionale, appare manifestamente fondato, in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata (che ha negato la sussistenza di struttura organizzativa pur avendo accertato che il contribuente aveva avuto alla proprie dipendenze, negli anni 2002/2004, una segretaria part-time) non è conforme al consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, in base al quale, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49,



comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; e il requisito della "autonoma organizzazione" - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato - ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (ex plurimis, cfr. Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011 del 2007).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato limitatamente agli anni 2002, 2003 e 2004.>>;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il controricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza che a diversa conclusione possano indurre le argomentazioni svolte dal controricorrente in memoria, tenuto conto, in particolare, del rilievo che la presenza, negli anni 2002/2004, di una segretaria - come accertato dal giudice a quo e non contestato - costituisce elemento sufficiente ad integrare, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il requisito della "autonoma organizzazione";

che, pertanto, il ricorso va accolto limitatamente agli anni 2002/2004, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente in relazione agli anni anzidetti ed accogliendolo per il resto;

che sussistono giusti motivi, in considerazione dell'epoca in cui si è formata la citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso limitatamente agli anni 2002, 2003 e 2004, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso



introduttivo del contribuente in relazione agli anni anzidetti e lo accoglie per il resto.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma l'11 marzo 2009.

Il Presidente

(Fernando Lupi)

*Fernando Lupi*

*Il Cancelliere*  
*Giulio*

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. I - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
6 APR. 2009  
oggi, \_\_\_\_\_  
IL CANCELLIERE  
*Giulio*

